

ACCORDO INTERCONFEDERALE REGIONALE
DISCIPLINA TRANSITORIA DELLE
PROCEDURE PER UTILIZZO FSBA NELLE SOSPENSIONI PER
MANCANZA DI LAVORO

Il giorno 27 aprile 2016 nella sede di Ebav, in Marghera Venezia, si sono incontrate:

CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO, rappresentata dal Presidente Luigi Curto, assistito dal Segretario Regionale Francesco Giacomini e dal Responsabile della divisione Relazioni Sindacali Ferruccio Righetto;

- **CNA del Veneto**, rappresentata dal Presidente Alessandro Conte, assistito dal Segretario regionale Mario Borin e dal Responsabile regionale per le Relazioni Sindacali Emanuele Cecchetti;

- **CASARTIGIANI del Veneto**, rappresentata dal Presidente Franco Storer, assistito dal Segretario Generale Andrea Prando, dal Segretario Regionale Salvatore D'Aliberti e dal Responsabile regionale per le Relazioni Sindacali Umberto D'Aliberti;

e


- **CGIL regionale Veneto**, rappresentata dalla segretaria generale regionale Elena Di Gregorio, dalla segretaria regionale Tiziana Basso e da Patrizio Tonon;

- **CISL regionale Veneto**, rappresentata dal segretario generale regionale Onofrio Rota, da Giulio Fortuni e da Stefano Stocco;

- **UIL regionale Veneto**, rappresentata dal segretario generale regionale Gerardo Colamarco, dai segretari regionali Riccardo Dal Lago e Brunero Zacchei e da Giannino Rizzo;

PREMESSE GENERALI

- Visto che l'art. 27 del D. lgs. 148/15 ha previsto l'erogazione di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro nei comparti non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale e nei quali siano già operanti consolidati sistemi di bilateralità, attraverso la costituzione di Fondi di solidarietà bilaterali secondo il modello alternativo;
- Considerato che le parti, nel confermare lo strumento già attivato denominato FSBA, ne hanno definito a livello nazionale l'alimentazione attraverso gli accordi interconfederali nazionali del 10 dicembre 2015 e del 18 gennaio 2016;
- Visto che la contribuzione al Fondo è iniziata a far data dal mese di gennaio 2016;



- Tenuto conto che l'INPS ha fornito una specifica interpretazione sull'accesso alla CIG in deroga delle imprese soggette all'obbligo di versamento ai Fondi Bilaterali ed Alternativi.
- Considerato che allo stato attuale il Fondo non ha ancora iniziato ad erogare le prestazioni;
- Visto che molte imprese venete, terminato il periodo della CIG in deroga, hanno la necessità di provvedere ad una ulteriore sospensione dei lavoratori;
- Valutata la necessità di fornire un quadro condiviso di regole per definire le future richieste di prestazioni FSBA;

TUTTO CIO' PREMESSO

Al fine di stabilire una procedura che permetta l'avvio delle consultazioni per il territorio del Veneto, le parti sopra costituite hanno raggiunto la seguente intesa

FINALITA'

La presente disciplina regola la gestione da parte delle imprese dei periodi di sospensione /riduzione orario con utilizzo delle prestazioni FSBA sino alla definizione delle procedure da parte delle Associazioni Artigiane/Organizzazioni Sindacali a livello nazionale.

Art. 1) SFERA DI APPLICAZIONE

La presente procedura si applica nei confronti delle imprese definite nel campo di applicazione di FSBA.

Art. 2) CAUSALI DI UTILIZZO FSBA

2. a Ai dipendenti delle imprese di cui all'art. 1 che in presenza di accordo sindacale sottoscritto sulla base delle procedure definite dal presente accordo siano sospesi dal lavoro è corrisposto l'assegno ordinario, nelle modalità che saranno definite da FSBA, nei seguenti casi:

- Situazione aziendale dovuta ad eventi transitori non imputabile all'impresa o ai dipendenti, ivi comprese le situazioni climatiche
- Situazioni temporanee di mercato

L'esistenza della causale di intervento sarà attestata dalle parti all'atto della sottoscrizione dell'accordo sindacale. Le parti convengono che, vista l'oggettiva impossibilità di attivare procedure sindacali nel caso di brevi sospensioni dal lavoro (non superiori a 5 giorni lavorativi consecutivi) dovute ad eventi climatici, il verbale di accordo sindacale sia sostituito da una comunicazione dell'impresa da inviare

[Handwritten signatures] 2

all'EBAV entro il settimo giorno successivo a quello in cui è cessato l'evento climatico che ha dato luogo alla sospensione dei lavoratori (allegato 4).

2.b Ai dipendenti delle imprese sopra richiamate, in presenza di accordo sindacale sottoscritto sulla base delle presenti procedure e finalizzato ad evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo, spetta l'assegno di solidarietà conseguente alla riduzione dell'orario di lavoro.

Art. 3) MISURA PRESTAZIONI FSBA

L'ammontare dell'assegno ordinario sarà pari all'80% della retribuzione che sarebbe spettata per le ore non prestate, comprese nei periodi segnalati dall'accordo sindacale, tra le ore zero ed il limite di orario contrattuale entro il limite di importo massimo mensile di € 971,71 (da rapportare su base oraria) e successivi adeguamenti, calcolato secondo le indicazioni fornite da FSBA. L'ammontare dell'assegno di solidarietà sarà pari all'80% della retribuzione che sarebbe spettata per le ore non prestate nei limiti stabiliti dall'art.31 del D.Lgs 138/15 entro il limite di importo massimo mensile di € 971,71 (da rapportare su base oraria) e successivi adeguamenti, calcolato secondo le indicazioni fornite da FSBA.

Art. 4) DURATA PRESTAZIONI FSBA

Come previsto dall'accordo interconfederale nazionale citato in premessa, la durata delle prestazioni FSBA è la seguente :

- 13 settimane per l'assegno ordinario
- 26 settimane per l'assegno di solidarietà


Le suddette prestazioni non possono cumularsi e, nel biennio mobile, sono alternative fra loro.

In via interpretativa, in attesa di indicazioni da parte di FSBA, le parti ritengono che:

- le 13 settimane per assegno ordinario sono pari a 65 giornate di effettivo utilizzo
- le 26 settimane per l'assegno di solidarietà sono pari a 130 giornate di effettivo utilizzo ad orario ridotto

Art. 5) UTILIZZO DEGLI STRUMENTI CONTRATTUALI PRIMA DELL'ACCESSO A FSBA

Prima di accedere all'utilizzo delle prestazioni FSBA, l'azienda dovrà aver preventivamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, ivi compresa la fruizione delle ferie residue. Tenuto conto che la contrattazione artigiana, sia nazionale che regionale, prevede vari strumenti contrattuali di accantonamento orario (ROL, flessibilità, banca ore) si conviene che gli stessi (se adottati in azienda) siano utilizzati nei periodi di mancanza di lavoro precedenti all'utilizzo della prestazione

 3

FSBA. Per quanto concerne le ferie residue si intendono quelle residue dell'anno precedente e quelle maturate fino alla data di inizio delle sospensioni. Sono da escludersi le ferie programmate che coincidono, a mero titolo esemplificativo, con le chiusure aziendali.

Le ferie maturate nell'anno di riferimento sono da considerarsi già programmate per le chiusure aziendali, ivi comprese le fermate collettive.

Art. 6) PROCEDURA DI CONSULTAZIONE

In attesa di una puntuale indicazione da parte di FSBA, l'impresa che ravveda la necessità di operare una sospensione/riduzione di orario ne darà preventivamente comunicazione in modo congiunto a CGIL CISL e UIL provinciali/area vasta (interprovinciali) ed a una delle associazioni artigiane provinciali aderenti alle Federazioni Regionali che hanno sottoscritto il presente accordo utilizzando il modello AZ, specificando la/le organizzazione/i sindacale/i che ha/hanno eventualmente stipulato accordi di accesso alla CIG in deroga per la stessa azienda. Le predette comunicazioni dovranno avvenire attraverso una modalità che ne permetta la tracciabilità (pec, fax, raccomandata a mano etc)

A conclusione della procedura verrà redatto un accordo sindacale sulla base dell'Allegato 1 (sospensione) o allegato 2 (riduzione orario di lavoro).

Una volta conclusa la procedura, l'azienda provvederà direttamente o per il tramite dello Studio/servizio associativo, ad effettuare tutti gli adempimenti necessari per consentire la liquidazione ai dipendenti del sussidio FSBA da parte di EBAV, quando saranno emanate le disposizioni da parte di FSBA.

Art. 7) EFFETTI SUL RAPPORTO DI LAVORO


Nei periodi di sospensione/riduzione di orario di lavoro indicati nell'apposito verbale i dipendenti conservano il posto di lavoro fino alla scadenza dei periodi di sospensione/riduzione oppure del contratto a termine, se in data anteriore.

Durante il periodo di sospensione/riduzione i dipendenti potranno essere richiamati al lavoro nel numero e per il tempo necessario, anche a singola giornata, per portare a termine eventuali commesse non programmabili o non previste.

Per i periodi di sospensione non matura la retribuzione diretta indiretta e/o differita, a meno che non vi siano periodi lavorativi (rientro temporaneo) per i quali si applicano i criteri di maturazione dei ratei previsti dai CCNL/CCRL.

Art. 8) RUOLO DELLE PARTI SOCIALI NELLA PROCEDURA DI CONSULTAZIONE

Al fine di mantenere un adeguato ruolo nella gestione di situazione di crisi con utilizzo di ammortizzatori sociali derivanti dalla contrattazione collettiva le parti si danno atto reciprocamente che svolgeranno le seguenti funzioni:



- le AA.AA. provvederanno a raccogliere le comunicazioni da parte delle imprese come meglio specificato al punto 6 che precede;
- le OOSS assisteranno i lavoratori nella fase di consultazione sindacale e nella fase di consulenza, per la redazione della documentazione richiesta loro da FSBA.

Art. 9) ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA

In attesa della predisposizione di apposita modulistica da parte di FSBA, l'impresa è tenuta ad inviare la comunicazione ad Ebav sulla base dell'allegato 3, includendo copia del verbale di accordo sindacale. Nel caso di eventi meteorologici l'impresa è tenuta ad allegare alla propria comunicazione dati meteo comunali (bollettini metereologici) rilasciati da enti abilitati alla rilevazione (es. ARPAV, Aeronautica Militare). Non è previsto alcun anticipo delle prestazioni FSBA da parte dell'impresa.

Art. 10) DECORRENZA E DURATA

La presente intesa entra in vigore dal 2 maggio 2016 ed ha efficacia transitoria sino alla definizione a livello nazionale di specifiche procedure per l'utilizzo di FSBA.

A seguito della sottoscrizione di specifico accordo nazionale in merito, le parti si incontreranno per concordare una procedura definitiva.

Sono fatti salvi i verbali stipulati con le OOSS firmatarie in data antecedente alla sottoscrizione del presente accordo.


Art 11)

La CNA veneto provvederà a consegnare ad Ebav il testo dell'accordo.

NOTA A VERBALE

Durante l'approfondimento su FSBA svolto congiuntamente dalle parti sociali venete che sottoscrivono il presente accordo, sono state condivise le seguenti tematiche che, al fine di non disperdere il patrimonio tecnico e di relazioni sindacali costruite nel Veneto sul tema delle sospensioni, vengono suggerite alle rispettive parti nazionali:

- la possibilità di utilizzo congiunto nello stesso biennio degli strumenti (assegno ordinario e di solidarietà) oggi posti in alternativa tra di loro purchè non siano utilizzati in contemporanea, fermo restando l'ammontare massimo delle quote di FSBA spettanti nel biennio;
- la prestazione FSBA dovrà essere erogata **direttamente** dall'ente bilaterale regionale al lavoratore;
- Nella richiesta della prestazione FSBA, che conterrà le necessarie comunicazioni a carico dell'impresa, dovrà essere riservato uno specifico adempimento di competenza del lavoratore per quanto attiene le modalità di riscossione della quota FSBA, da compilare anche attraverso gli sportelli all'uopo dedicati, ove presenti;



- L'ammontare globale dell'assegno di solidarietà erogato nel biennio non potrà superare l'importo massimo calcolato sulle 13 settimane di assegno ordinario.

CONFARTIGIANATO IMPRESE
VENETO

CNA DEL VENETO

CASARTIGIANI DEL VENETO

CGIL VENETO

CISL VENETO

UIL VENETO